



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU)
 protocollo@pec.comune.ussassai.og.it | www.comune.ussassai.og.it
 Tel: 0782/55710 | C.F. e P.IVA 00160240917

Area Amministrativo Sociale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. generale n. 325 del 01/10/2020	Reg. settore n. 92 del 30/09/2020	Oggetto: RIMBORSO TARI ANNO D'IMPOSTA 2020 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
--	--	--

Il Responsabile del Servizio

Visto il Decreto del Sindaco n. 5 del 13.05.2019 con il quale è stato nominato Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale e Tributi il sottoscritto Dott. Gian Basilio Deplano;

Vista la propria Determinazione n. 251 del 23.05.2011 con la quale la Dott.ssa Lisa Mura è stata nominata Responsabile del procedimento;

Vista la Deliberazione del C.C. n. 4 del 17.02.2020 di approvazione del Bilancio di Previsione triennale 2020/2022 immediatamente esecutiva;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 02.03.2020 di approvazione del P.E.G. per il triennio 2020-2022;

Visto il comma 704 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce l'abrogazione dell'art. 14 del D. L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, di istituzione della TARES;

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), è stata istituita, con decorrenza dal 01 gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC);

Premesso che l'Imposta Unica Comunale è fondata su due distinti presupposti impositivi, uno basato sulla natura e valore degli immobili, l'altro legato all'erogazione e fruizione di servizi comunali;

Dato Atto che la IUC è composta da:

- IMU (Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore dell'immobile a titolo di proprietà ovvero di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
- TASI (Tributo servizi indivisibili)
Componente servizi a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore, per i servizi indivisibili comunali;
- TARI (Tributi Servizio Rifiuti)
Componente servizi destinata a finanziare i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Considerato che, in merito alla TARI:

- il presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

- la tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con autonoma obbligazione tributaria;

- i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa sono stabiliti dal D. Lgs. n. 158/1999 recante il “metodo normalizzato”;

- la tariffa calcolata secondo il “metodo normalizzato” è di tipo binario in quanto suddivisa in parte fissa, determinata per la copertura delle componenti essenziali del costo del servizio, indipendenti dalla quantità di rifiuti prodotti, e in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;

- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e che il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, il calcolo avviene sulla base della superficie con l'applicazione, in entrambi i casi, dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999;

- per la determinazione della tariffa il Comune deve anzitutto procedere alla ripartizione tra le categorie dell'utenza domestica e dell'utenza non domestica dell'insieme dei costi, distinti in parte fissa e parte variabile, secondo criteri razionali, garantendo un'equa ripartizione;

- ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di appartenenza;

Vista la L. 27 dicembre 2019, n. 160 di "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.";

Visto l'art. 1, comma 738, Legge n. 160 del 2019, nel quale è prevista, con decorrenza dal 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Visto l'art. 19 del D. Lgs. 504/1992 che istituisce e disciplina il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;

Visto il comma 7, dell'art. 19, del D. Lgs. 504/1992, che testualmente recita: "*L'ammontare del tributo, riscosso in uno alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, e' versato dal concessionario direttamente alla tesoreria della provincia ((o della citta' metropolitana)) nei termini e secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. (Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o citta' metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5 del presente articolo. Salvo diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla citta' metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, in deroga al comma 3 del presente articolo e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo e' fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalita' per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonche' eventuali ulteriori criteri e modalita' di attuazione della disposizione di cui al primo periodo. In mancanza dell'intesa, i decreti di cui al periodo precedente sono comunque emanati purché i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali almeno trenta giorni prima dell'emanazione)).*";

Visto il Decreto 1° luglio 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze all'interno del quale sono stabiliti i criteri e le modalità per il sollecito riversamento del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA);

Considerato che all'articolo. 2 del citato Decreto sono individuati i criteri e le modalità per il riversamento del tributo versato con l'utilizzo del modello F24, stabilendo al comma 2 che "*per l'annualità 2020, la Struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3, del D. Lgs. N. 241 del 1997, effettua lo scorporo dai singoli versamenti di quanto riscosso a titolo di TEFA, compresi eventuali interessi e sanzioni, ed opera il successivo riversamento alle province e città metropolitane, applicando la misura del 5 per cento o la diversa misura comunicata dall'ente impositore*";

Visto il comma 688 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 nel quale è stabilito che "*Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. (...).*";

Visti:

- l'art. 1, commi da 722 a 727, della L. 147/2013 relativi alle procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative all'Imposta Municipale Propria (IMU);
- in particolare il comma 724 il quale prevede che *“A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-comune, si applica la procedura di cui al comma 725.”;*
- l'art. 1, comma, 4, del D. L. 16/2014, il quale ha esteso le procedure di cui sopra a tutti i tributi locali e stabilito di individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le modalità applicative delle procedure stesse;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, del 24 dicembre 2016, contenente le procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relativi ai tributi locali;
- la circolare n. 1/DF del 14 aprile del 2016 contenente chiarimenti relativi alle procedure previste dal decreto di cui al punto precedente;

Viste le Deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 13 del 30.07.2015 di approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- n. 1 del 21.01.2019 di approvazione del Piano Finanziario TARI anno 2019;
- n. 14 del 06.07.2020 di conferma delle tariffe TARI anno 2019 anche per l'anno 2020 e determinazioni delle scadenze previste per il 30 settembre 2020 e 30 novembre 2020;

Vista l'istanza, presentata dal contribuente identificato nella nota allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale benché non pubblicata, acquisita agli atti dell'Ente con il prot. 3042 del 24.09.2020, volta ad ottenere il rimborso delle somme versate in eccedenza a favore del comune di Ussassai, a titolo di TARI anno 2020, per aver versato l'importo della prima rata in aggiunta a quello della rata unica;

Esaminata la documentazione a corredo dell'istanza stessa;

Accertato, attraverso l'analisi dei flussi dei pagamenti effettuati a favore del Comune di Ussassai con modello F24, forniti dall'Agenzia delle Entrate, l'effettivo versamento, da parte del contribuente in questione, delle somme chieste a rimborso a titolo di TARI per l'anno 2020;

Dato atto che al contribuente spetta il rimborso richiesto, come risultante dall'istruttoria condotta dall'Ufficio;

Visto il comma 164 dell'art. 1 della L. n. 296/2006, che testualmente recita: *“Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.*

L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottantagiorni dalla data di presentazione dell'istanza”;

Ritenuto di dover procedere al rimborso della somma versata e non dovuta a titolo TARI anno 2020 al Comune di Ussassai, precisamente quantificata in € 158,00 ;

Vista la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica Amministrazione;

Dato atto che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

Preso atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

Visti gli artt.183, 191 D. Lgs. 18/08/00 n°267, relativi rispettivamente all'impegno di spesa e alle regole per l'assunzione di impegno e per l'effettuazione di spese;

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

Di accogliere l'istanza di rimborso allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Di rimborsare al contribuente, identificato nell'allegata istanza, la somma di € 158,00 quale importo versato in eccedenza a titolo TARI anno 2020;

Di impegnare e contestualmente **liquidare** a favore del contribuente di cui trattasi la somma complessiva di € 158,00;

Di disporre la liquidazione a favore del contribuente identificato nell'allegata istanza nella forma del bonifico bancario con l'utilizzo delle coordinate indicate nell'allegata istanza;

Di imputare la spesa al Capitolo 1198 del Bilancio di Previsione 2020/2022, esercizio 2020, il quale presenta una sufficiente disponibilità;

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione albo pretorio *on line* del sito istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile del Procedimento
MURA LISA

Il Responsabile del Servizio
DEPLAN0 GIAN BASILIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica

(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere: Favorevole

Ussassai, 30/09/2020

**Il Responsabile del Servizio
DEPLANO GIAN BASILIO**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto attestante la copertura finanziaria

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Visto in ordine alla regolarità contabile

(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere: Favorevole

Ussassai, 01/10/2020

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA**

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: RIMBORSO TARI ANNO D'IMPOSTA 2020 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.09.99.04.001	01.04	1198	2020	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
150	1041	158,00	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: RIMBORSO TARI ANNO D'IMPOSTA 2020 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.09.99.04.001	01.04	1198	2020	1041
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
158,00	0	0,00	998	158,00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 01/10/2020**

Ussassai, 01/10/2020

L'Addetto alle Pubblicazioni
f.to MURA LISA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ussassai, 01/10/2020

Il Responsabile del Servizio
DEPLANO GIAN BASILIO